

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

## Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

### Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini  
Stefan Engele

Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner  
Stefano Seppi Massimo Moser  
Andrea Tinti Michael Schieder

### Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

### Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser  
Thomas Sandrini Mariatheresia Obkircher

numero:

31i

del:

2025-03-20

autore:

Iwan Gasser  
Stefano Seppi

## Circolare

A tutti gli enti pubblici, associazioni, imprese interessate

## Obbligo di trasparenza per i contributi pubblici - termine 30/06 - Soppresso l'obbligo di rimando al Registro RNA: [ww.rna.gov.it](http://ww.rna.gov.it)

**Sintesi:** Le imprese, associazioni, ONLUS e fondazioni devono pubblicare annualmente entro il 30 giugno i contributi pubblici ricevuti superiori a 10.000 euro. Le informazioni devono includere il nome del beneficiario, l'ente erogante, l'importo e la causale, e possono essere pubblicate sul sito web dell'ente, su Facebook o sul sito di una rete associativa. Le imprese iscritte al Registro delle Imprese devono riportarle nella nota integrativa del bilancio. Dal 2024, gli aiuti di Stato e "de minimis" sono esentati dall'obbligo di pubblicazione poiché già presenti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. Il mancato rispetto comporta sanzioni fino all'1% della somma ricevuta e la possibile restituzione dell'importo.

### 1 Introduzione

Come noto<sup>1</sup>, le imprese e le associazioni hanno l'obbligo pubblicare le sovvenzioni, i sussidi, i contributi, gli aiuti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati, se di ammontare superiore ai 10.000 Euro<sup>2</sup>. Si tratta dei "vantaggi economici" percepiti dalla Pubblica Amministrazione a partire dal 01.01.2018<sup>3 4</sup>, che devono essere pubblicati annualmente entro il 30.06<sup>5</sup> dell'anno successivo; determinante a tal fine è l'importo della sovvenzione effettivamente incassato dal 01.01. al 31.12. dell'anno in questione<sup>6</sup>.

### 2 Obblighi per associazioni, ONLUS, fondazioni

Entro il 30.06 devono essere pubblicate

- sui siti internet o sui portali digitali degli enti percipienti l'ausilio pubblico ;
- oppure, in mancanza del sito internet, il riferimento ai portali digitali rende possibile l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell'ente medesimo

1 Ns. circolare nr. 27/2024

2 Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124 – come modificato dall'art. 35 della L. 34 del 30.04.2019

3 Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n.34/2540 del 23/02/2018

4 Parere del Consiglio di Stato n. 01449/2018 del 01/06/2018, punto 3

5 Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124 – come modificato dall'art. 35 della L. 34 del 30.04.2019

6 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/01/2019, n. 2

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: [info@winkler-sandrini.it](mailto:info@winkler-sandrini.it), zertifizierte E-Mail PEC: [winkler-sandrini@legalmail.it](mailto:winkler-sandrini@legalmail.it)

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano – IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

- oppure, qualora l'ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione in parola potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente del Terzo settore aderisce<sup>7 8</sup>

le informazioni relative a:

- contributi;
- sovvenzioni
- sussidi<sup>9</sup>;

escluse:

- a) le agevolazioni fiscali / previdenziali e le sovvenzioni ricevute “sulla base di un regime generale”, ossia: - accessibili a tutti coloro che presentano specifiche condizioni; - rivolte alle imprese in generale;
- b) le somme percepite a titolo di corrispettivo per una prestazione svolta / retribuzione per un incarico<sup>10 11</sup>.

percepiti da:

- associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
- associazioni;
- Onlus;
- fondazioni
- alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri<sup>12</sup>;

erogati da parte di:

- pubbliche amministrazioni<sup>13</sup>, enti territoriali<sup>14</sup>
- enti pubblici economici ed ordini professionali<sup>15</sup>;
- società in controllo pubblico<sup>16</sup>;
- associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni<sup>17</sup>;

se di ammontare superiore a 10.000 Euro<sup>18</sup> e ricevuti nell'anno solare precedente. Tale limite va inteso in senso cumulativo, si riferisce cioè al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. Conseguenzialmente, l'obbligo di informazione scatta allorquando il totale dei vantaggi economici (nel senso sopra chiarito) ricevuti sia pari o superiore ad euro 10.000, con la conseguenza che vanno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad euro 10.000,00<sup>19</sup>.

7 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/01/2019, n. 2

8 Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124 – come modificato dall'art. 35 della L. 34 del 30.04.2019

9 Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124

10 Art. 1, c. 125-bis, L. 04/08/2017, n. 124 – come modificato dall'art. 35 della L. 34 del 30.04.2019

11 Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nr. 6 del 05.06.2021

12 Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124

13 Art. 2-bis, c. 1, D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

14 Art. 1, c. 2, DL 165 del 30.03.2001

15 Art. 2-bis, c. 2, lett. a), D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

16 Art. 2-bis, c. 2, lett. b), D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

17 Art. 2-bis, c. 2, lett. c), D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

18 Art. 1, c. 127, L. 04/08/2017, n. 124

19 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/01/2019, n. 2

Le informazioni da pubblicare<sup>20</sup>, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, devono avere ad oggetto i seguenti elementi:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale.

Esempio: rappresentazione schematica delle informazioni da pubblicare:

Il presente prospetto contiene le informazioni obbligatorie, ai sensi dell'art. 1, c. 125-bis della L. 124/2017, inerenti i contributi, le sovvenzioni ed i sussidi pubblici percepiti.

Ente liquidatorio	Importo incassato	Data incasso	Motivo

Dal 2024 è stato soppresso l'obbligo di informativa in nota integrativa o sul sito internet degli aiuti di stato e gli aiuti "de minimis", che risultano già pubblicati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. La disposizione non si applica agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi inclusi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e dell'acquacoltura.<sup>21</sup>

### 3 Obblighi per le imprese

#### 3.1 Gli imprenditori obbligati all'iscrizione al registro delle imprese, che svolgono:

- un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- un'attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie delle precedenti<sup>22</sup>

che percepiscono:

- contributi,
- sovvenzioni,
- sussidi<sup>23</sup>,

escluse:

- a) le agevolazioni fiscali / previdenziali e le sovvenzioni ricevute "sulla base di un regime generale", ossia: - accessibili a tutti coloro che presentano specifiche condizioni; - rivolte alle imprese in generale<sup>24</sup>;
- b) le somme percepite a titolo di corrispettivo per una prestazione svolta / retribuzione per un incarico

<sup>20</sup> Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/01/2019, n. 2

<sup>21</sup> Art. 8, c. 2 della Legge nr. 160 del 27 ottobre 2023

<sup>22</sup> Art. 2195 CC

<sup>23</sup> Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124

<sup>24</sup> Art. 1, c. 125-bis, L. 04/08/2017, n. 124 – come modificato dall'art. 35 della L. 34 del 30.04.2019

erogati da parte di:

- pubbliche amministrazioni<sup>25</sup>, enti territoriali<sup>26</sup>
- enti pubblici economici ed ordini professionali<sup>27</sup>;
- società in controllo pubblico<sup>28</sup>,
- associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni<sup>29</sup>;

se di ammontare superiore a 10.000 Euro<sup>30</sup> e ricevuti nell'anno solare precedente sono obbligati a pubblicarli nella nota integrativa relativa al bilancio di esercizio ovvero nella nota integrativa relativa al bilancio consolidato, se previsto. Tale limite va inteso in senso cumulativo, si riferisce cioè al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. Conseguenzialmente, l'obbligo di informazione scatta allorché il totale dei vantaggi economici (nel senso sopra chiarito) ricevuti sia pari o superiore ad euro 10.000, con la conseguenza che vanno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad euro 10.000,00<sup>31</sup>.<sup>32</sup>

### 3.1.1 Esempio: informazioni in nota integrativa

Il presente prospetto contiene le informazioni obbligatorie, ai sensi dell'art. 1, c. 125-bis della L. 124/2017, inerenti i contributi, le sovvenzioni ed i sussidi pubblici percepiti.

Ente liquidatorio	Importo incassato	Data incasso	Motivo

### 3.1.2 Rinvio al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato:

Dal 2024 è stato soppresso l'obbligo di informativa in nota integrativa o sul sito internet degli aiuti di stato e gli aiuti "de minimis", che risultano già pubblicati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. La disposizione non si applica agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi inclusi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e dell'acquacoltura.<sup>33</sup>

### 3.2 Imprese non obbligate all'iscrizione al registro delle imprese, ovvero non obbligate alla redazione della nota integrativa:

Queste imprese sono obbligate a pubblicare le suddette informazioni entro il 30.6 di ogni anno nel proprio sito Internet o, in mancanza di quest'ultimo, nel portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.<sup>34</sup>

25 Art. 2-bis, c. 1, D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

26 Art. 1, c. 2, DL 165 del 30.03.2001

27 Art. 2-bis, c. 2, lett. a), D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

28 Art. 2-bis, c. 2, lett. b), D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

29 Art. 2-bis, c. 2, lett. c), D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

30 Art. 1, c. 127, L. 04/08/2017, n. 124

31 Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124

32 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/01/2019, n. 2

33 Art. 8, c. 2 della Legge nr. 160 del 27 ottobre 2023

34 Art. 1, c. 125-bis L. 124/2017, come modificato dall'art. 35 della L. 34 del 30.04.2019

### 3.2.1 Esempio di rappresentazione schematica delle informazioni da pubblicare sui media digitali, ovvero sul sito

Qui sotto riportiamo un esempio di rappresentazione schematica delle informazioni da pubblicare sui media digitali, ovvero sul sito<sup>35</sup>

Il presente prospetto contiene le informazioni obbligatorie, ai sensi dell'art. 1, c. 125-bis della L. 124/2017, inerenti i contributi, le sovvenzioni ed i sussidi pubblici percepiti.

Ente liquidatorio	Importo incassato	Data incasso	Motivo

### 3.2.2 Rinvio al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato:

Dal 2024 è stato soppresso l'obbligo di informativa in nota integrativa o sul sito internet degli aiuti di stato e gli aiuti "de minimis", che risultano già pubblicati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. La disposizione non si applica agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi inclusi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e dell'acquacoltura.<sup>36</sup>

## 4 FAQ:

### 4.1.1 Contributi di carattere generale; ad es. contributi legati alla pandemia da Covid 19

I contributi statali, regionali e provinciali concessi in seguito alle perdite derivanti dalla pandemia da Covid 19, costituiscono contributi di carattere generale<sup>37</sup>. Questi contributi sono concessi a tutti i soggetti che soddisfano determinati requisiti secondo una disposizione normativa generale. In questi casi, quindi, non esiste una relazione "specificata" tra l'ente pubblico che eroga il contributo ed il beneficiario. Questi contributi non sono quindi soggetti ai citati obblighi di trasparenza<sup>38 39</sup>.

Per le imprese, nel caso di contributi di entità o incidenza eccezionale, devono essere fornite specifiche informazioni in nota integrativa<sup>40</sup>.

### 4.1.2 Contributi alle imprese turistiche – imposta di soggiorno

L'imposta di soggiorno può essere istituita dai comuni con deliberazione del consiglio comunale. Questa imposta viene riscossa dagli ospiti quando soggiornano nelle strutture ricettive. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali<sup>41</sup>.

Qualora gli importi, quali l'imposta di soggiorno riscossa dai comuni, siano trasferiti alle imprese o associazioni turistiche, essi costituiscono un contributo da parte di un'amministrazione pubblica. Questi contributi devono pertanto essere pubblicati dall'impresa o associazione turistica che li abbia percepiti, con le modalità sopra indicate ai punti 2 e 3.

35 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/01/2019, n. 2

36 Art. 8, c. 2 della Legge nr. 160 del 27 ottobre 2023

37 Art. 1, c. 125-bis, L. 04/08/2017, n. 124 – come modificato dall'art. 35 della L. 34 del 30.04.2019

38 Documento Assonime - CNDCEC Maggio 2019

39 Circolare del Ministero per il Lavoro e le Politiche Sociali nr. 6 del 05.06.2021

40 Art. 2427, c. 1, nr. 13, CC

41 Art. 4 del DL 23 del 14.03.2011

### 4.1.3 Cooperative sociali

Le cooperative sociali sono, sotto il profilo civilistico, società (come tutte le cooperative sono tenute ad iscriversi al registro delle imprese ai sensi dell'art. 2200 C.C.). La prevalenza del profilo sostanziale legato alla configurazione civilistica della cooperativa sociale porta a ritenere applicabile a quest'ultima la disciplina prevista per le imprese: pertanto anche le cooperative sociali sono tenute ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in esame in sede di nota integrativa del bilancio di esercizio e di nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente, con conseguente sottoposizione, in caso di inadempimento delle sanzioni previste in materia, di cui si dirà di seguito<sup>42</sup>. Le cooperative sociali che svolgono attività per gli stranieri sono tenute a pubblicare trimestralmente sui loro portali internet l'elenco dei soggetti a cui sono stati corrisposti degli importi per lo svolgimento di attività di integrazione, assistenza e protezione sociale<sup>43</sup>.

### 4.1.4 Nota integrativa

È stato precisato<sup>44</sup> che per i soggetti che pubblicano i contributi, le sovvenzioni e gli aiuti ricevuti nell'ambito della nella nota integrativa al bilancio, invece che sul sito web, compresi i soggetti che redigono il bilancio abbreviato e le "micro-imprese"<sup>45</sup>, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo.

### 4.1.5 Mancanza di mezzi finanziari

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con propria delibera<sup>46</sup>, ha disposto che la mancanza di fondi per la gestione di un sito online non è una giustificazione per il mancato rispetto da parte di un comune delle disposizioni di pubblicazione e trasparenza prescritte dalla legge.

### 4.1.6 Contributi del 5 per mille

I contributi del 5 per mille sono regolati da norme proprie<sup>47</sup> e non rientrano nella composizione del massimale contributivo di euro 10.000,00 di cui ai punti 2 e 3 della presente circolare<sup>48 49</sup>.

### 4.1.7 Parrocchie

Le parrocchie costituite nell'ordinamento canonico sono classificate come "ente ecclesiastico con riconoscimento civile"<sup>50</sup>. In quanto tali, non sono esplicitamente indicate come soggetti obbligati<sup>51</sup>. Pertanto, le parrocchie non sono soggette all'obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti, né di sovvenzioni o aiuti. Non sono invece esentate le associazioni, le associazioni ONLUS, le fondazioni, così come le società con partecipazione di enti ecclesiastici.

## 5 Sanzioni

A decorrere dall'1.1.2020 (quindi con riferimento ai contributi percepiti nel corso del 2019) l'inosservanza degli obblighi di pubblicità, comporta l'applicazione, in capo a tutti i soggetti obbligati (non solo alle imprese):

42 Circolare del Ministero per il Lavoro e le Politiche Sociali nr. 2 del 11.01.2019, richiamato nel corso del Telefisco 2019 del 31.01.2019

43 Art. 1, c. 125-sexies L. 124/2017, come modificato dall'art. 35 della L. 34/2019

44 Art. 3, c. 6-bis del Decreto Legge 73/2022

45 Ai sensi dell'art. 2435-ter del c.c.

46 Delibera ANAC n. 114 del 15 marzo 2023

47 Legge 266/2005, c. 337-342

48 Vedasi Circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22.05.2007

49 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07.07.2016, Art. 2

50 Artt. 29 e 30 della Legge nr. 222/1985

51 Art. 1, c. 125-129 della Legge nr. 127/2017, modificati dall'art. 34 della Legge 34/2019

- della sanzione pari all'1% di quanto ricevuto - con un minimo pari a € 2.000;
- della sanzione accessoria di adempiere all'obbligo di pubblicazione.

In caso di inadempimento all'obbligo di pubblicazione, entro il termine di 90 giorni dalla contestazione, è applicabile la sanzione dell'integrale restituzione di quanto ricevuto.

Le predette sanzioni sono irrogate dalla Pubblica amministrazione erogante o dal Prefetto del luogo ove ha sede il beneficiario<sup>52</sup>.

L'applicazione delle predette sanzioni per l'anno 2020<sup>53</sup> è stata sospesa fino al 31.12.2021. Il rinvio dell'applicazione delle sanzioni degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2021 è stato sospeso fino al 30.06.2022<sup>54</sup>. L'applicazione di tali sanzioni per l'anno 2022 è stata sospesa fino al 31.12.2022<sup>55</sup>. L'applicazione di tali sanzioni per i contributi e sovvenzioni percepite nell'anno 2022, da pubblicare nel 2023, è stata sospesa fino al 31.12.2023<sup>56</sup>. Questi rinvii riguardano esclusivamente l'applicazione delle sanzioni e non l'obbligo di pubblicare i contributi, le sovvenzioni ed i sussidi ricevuti.


Consigliamo a tutti gli enti pubblici che versano contributi, sovvenzioni o altri benefici economici di qualsiasi natura di informare i destinatari dell'obbligo di pubblicazione.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*



52 Art. 1, c. 125-ter L. 124/2017, come modificato dall'art. 35 della L. 34/2019

53 Art. 11-sexiesdecies del D.Lgs. 52/201

54 Art. 1, c. 28-ter del D.Lgs 228/2021

55 Art. 3-septies del D.Lgs 228/2021

56 Art. 22-bis del DL 198/2022